

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 3547-bis

DISEGNO DI LEGGE

risultante dallo stralcio, deliberato dalla 3^a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) il 24 febbraio 1999, degli articoli da 2 a 11 del

DISEGNO DI LEGGE N. 3547

«Partecipazione italiana all'Esposizione universale di Hannover del 2000»

presentato dal Ministro degli affari esteri

(DINI)

di concerto col Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica

(CIAMPI)

col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

(BERSANI)

e col Ministro del commercio con l'estero

(FANTOZZI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 SETTEMBRE 1998

Disposizioni relative alla partecipazione italiana
all'Esposizione universale di Hannover del 2000

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione di un commissariato generale)

1. È istituito, presso il Ministero degli affari esteri, il Commissariato generale del Governo italiano per la partecipazione all'Esposizione universale di Hannover del 2000.

2. Il Commissariato generale di cui al comma 1 cessa di essere operante entro sei mesi dalla chiusura dell'Esposizione.

3. Al Commissariato generale sono preposti un commissario generale e un segretario generale.

Art. 2.

(Nomina del personale dirigente)

1. Il commissario generale di cui all'articolo 1 è nominato con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero.

2. Il segretario generale di cui all'articolo 1 esercita le sue funzioni secondo le direttive del commissario generale, che sostituisce in caso di assenza o di impedimento: è nominato tra i funzionari della carriera diplomatica con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero.

Art. 3.

(Funzioni del commissario generale)

1. Il commissario generale rappresenta il Governo italiano ai fini degli adempimenti

previsti dalla Convenzione sulle Esposizioni internazionali firmata a Parigi il 22 novembre 1928, resa esecutiva ai sensi del regio decreto-legge 13 gennaio 1931, n. 24, convertito dalla legge 9 aprile 1931, n. 893, modificata con Protocollo firmato a Parigi il 10 maggio 1948, reso esecutivo ai sensi della legge 13 giugno 1952, n. 687, con Protocollo firmato a Parigi il 30 novembre 1972, reso esecutivo ai sensi della legge 3 giugno 1978, n. 314.

2. Il commissario generale, direttamente o mediante delega al segretario generale o al direttore amministrativo, gestisce i fondi assegnati al Commissariato generale.

3. Il commissario generale ordina, in via esclusiva, le spese da sostenere in Italia o all'estero per il funzionamento del Commissariato generale, la formazione dei progetti costruttivi e di arredamento, l'appalto dei lavori e la loro esecuzione, il trasporto di persone e cose, oltre ogni altra spesa e retribuzione necessaria per la realizzazione della partecipazione italiana, nonchè le spese di rappresentanza e le spese relative alle manifestazioni collaterali a carattere scientifico, culturale e artistico direttamente collegate alle finalità dell'Esposizione.

4. Il commissario generale sceglie e designa il personale di cui all'articolo 5.

Art. 4.

(Stato giuridico e retribuzione del personale dirigente)

1. Il commissario generale, se dipendente da una Amministrazione statale, ed il segretario generale vengono collocati per tutta la durata dell'incarico nella posizione di fuori ruolo, in eccedenza alle quote stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1958, n. 571, e successive modificazioni, o di qualsiasi altra disposizione legislativa o regolamentare. L'indennità del commissario generale è corrisposta dal 1° gennaio 1999.

2. Il personale dirigente di cui al comma 1 ha diritto ad un'indennità a carico del

Commissariato generale, in aggiunta, se dipendente da Amministrazione statale in servizio o a riposo, a tutte le competenze loro spettanti normalmente nella sede di Roma. La predetta indennità, che non ha natura retributiva, non può essere comunque superiore a quella spettante ai corrispondenti gradi del personale appartenente ai ruoli della carriera diplomatica, ed è stabilita con decreto dei Ministri degli affari esteri e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, tenendo conto della delicatezza dell'incarico, dei relativi oneri e dell'intensità dell'impegno lavorativo nelle varie fasi, e spetta per l'intero periodo di svolgimento delle funzioni, dalla data di conferimento dell'incarico.

3. Per i periodi di servizio prestati fuori sede è corrisposto, da parte del Commissariato generale, il rimborso delle sole spese di viaggio in conformità alle disposizioni vigenti.

Art. 5.

(Utilizzazione di personale dell'Amministrazione dello Stato)

1. Il commissario generale è autorizzato ad utilizzare personale dell'Amministrazione dello Stato per un contingente che non superi le cinque unità, incluso il direttore amministrativo che è scelto e designato dallo stesso commissario generale tra il personale della carriera dirigenziale o direttiva-amministrativa del Ministero degli affari esteri ed è collocato fuori ruolo per tutta la durata dell'incarico ai sensi del comma 2.

2. Il restante personale di cui al comma 1 può essere collocato fuori ruolo per tutta la durata dell'incarico, in eccedenza alle quote stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1958, n. 571, e successive modificazioni, o da altre disposizioni legislative o regolamentari, ovvero può essere comandato presso il Ministero degli affari esteri.

3. Il personale di cui al comma 1 ha diritto ad un'indennità a carico del Commis-

sariato generale, in aggiunta a tutte le competenze ad esso spettanti normalmente nella sede di Roma. La predetta indennità, che non ha natura retributiva, non può essere comunque superiore a quella spettante ai corrispondenti gradi del personale delle carriere dirigenziale o direttiva-amministrativa del Ministero degli affari esteri, ed è stabilita con decreto dei Ministri degli affari esteri e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, tenendo conto della delicatezza dell'incarico.

4. Per i periodi di servizio prestati fuori sede, è corrisposto, da parte del commissario generale, il rimborso delle sole spese di viaggio, in conformità alle disposizioni vigenti.

Art. 6.

(Altro personale)

1. Il commissario generale è autorizzato ad avvalersi, mediante la stipulazione di apposite convenzioni, sia in Italia che all'estero, di consulenti ed esperti per un contingente non superiore a dieci unità.

2. Il compenso per i consulenti ed esperti è stabilito nelle convenzioni di cui al comma 1, in misura non superiore alle tariffe professionali vigenti, ed è da intendersi onnicomprensivo.

3. Il commissario generale è altresì autorizzato ad assumere, sia in Italia che all'estero, con contratto di diritto privato a termine non rinnovabile e che, comunque, non può superare il periodo stabilito dal comma 2 dell'articolo 1, altro personale che si renda necessario per l'espletamento del servizio, entro un contingente che non superi le cinquanta unità.

4. Il personale di cui al comma 3 ha diritto ad un trattamento economico onnicomprensivo a carico del Commissariato generale, commisurato a quello stabilito dalle norme dello Stato ospitante vigenti nell'ambito dell'Esposizione, a seconda del tipo di prestazioni previsto dal contratto di assun-

zione. Tale personale, ove assunto in Italia, ha diritto al rimborso delle spese di viaggio di andata e ritorno per Hannover, esclusa ogni indennità di missione.

Art. 7.

(Somministrazione di fondi e rendiconti)

1. Il Ministero degli affari esteri provvede a somministrare, a titolo di anticipazione, al commissario generale i fondi stanziati nel proprio bilancio per la partecipazione all'Esposizione in rapporto agli impegni da soddisfare.

2. Il commissario generale è tenuto a presentare il preventivo annuale delle spese da effettuare, nonchè, entro sei mesi dalla chiusura dell'Esposizione universale di Hannover del 2000, il rendiconto finale distinto a seconda che si tratti delle somme somministrategli dal Ministero degli affari esteri stesso, oppure di quelle che comunque gli dovessero pervenire da altri Ministeri, enti o privati.

3. Il commissario generale deve assicurare che i fondi provenienti da altri Ministeri, enti o privati, siano esclusivamente destinati a spese aventi diretta attinenza con gli impegni assunti con gli stessi Ministeri, enti o privati.

4. Dopo la loro approvazione, i rendiconti sono rimessi alla Ragioneria centrale dello Stato presso il Ministero degli affari esteri, che ne cura l'inoltro alla Corte dei conti.

5. Per la gestione dei fondi, il Commissariato generale è autorizzato a derogare alle disposizioni vigenti sulla contabilità generale dello Stato in materia di contratti.

Art. 8.

(Spese per il funzionamento)

1. Sulle autorizzazioni di spesa previste dalla presente legge gravano le spese di personale e di funzionamento del Commis-

sariato generale, compreso il trattamento economico del commissario generale.

Art. 9.

(Collegio dei revisori dei conti)

1. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è nominato un collegio di cinque revisori dei conti, dei quali due designati dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e gli altri designati, rispettivamente, dal Ministero degli affari esteri, dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dal Ministero del commercio con l'estero.

2. La presidenza del collegio spetta ad uno dei due revisori designati dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Art. 10.

(Autorizzazione di spesa)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 5.000 milioni per l'anno 1998, a lire 20.000 milioni per l'anno 1999 ed a lire 20.000 milioni per l'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

